

Deliberazione n. 70/2020/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

**Adunanza del 10 settembre 2020
Comune di Cattolica (RN)
Rendiconto 2017**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 780 del 28 febbraio 2019;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2017 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Cattolica (RN)**;

VISTA la nota prot. n. 1756 in data 29 aprile 2020, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Ente con nota del 2 luglio 2020;

VISTA la deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 10 settembre 2020;

UDITO il relatore;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte medesima (Sezione delle autonomie, delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto della gestione 2017).

L'art. 148-*bis* del TUEL, inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("[...] verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della

sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”), ne definisce l’ambito (“Ai fini di tale verifica, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre rammentare che l’esercizio 2017 ha segnato un’ulteriore tappa verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle autonomie con la richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, che completa le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative ad istituti centrali per la nuova contabilità, quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall’Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

La suddetta attività di controllo svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti rientra, inoltre, nell’ambito applicativo dell’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, con la conseguenza che la natura anche collaborativa del controllo implica la possibilità di segnalare agli enti interessati tutte le criticità e le

irregolarità contabili riscontrate.

A tale riguardo, si evidenzia come nella vigente formulazione dell'art. 97 Cost. i principi dell'armonizzazione contabile, funzionali *in primis* alla tutela degli equilibri di bilancio, rappresentano di conseguenza anche il giusto e naturale presidio dell'azione amministrativa e di un suo indirizzo "prodromico al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa" (Corte cost., sentenza n. 247/2017).

2. L'esame delle irregolarità contabili

Ciò precisato e passando all'esito dell'analisi della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2017 del Comune di Cattolica, si osserva che, dalla documentazione sottoposta all'attenzione della Sezione, sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento.

Lo scrutinio della situazione finanziaria dell'Amministrazione comunale ha richiesto, in particolare, uno specifico approfondimento istruttorio (nota di richiesta prot. n. 1756 del 29 aprile 2020).

3 Fondo contenzioso

3.1 L'oggettiva esigenza di evitare che vi sia una sovrastima - in sede previsionale - dei flussi finanziari di entrata, connessa cioè a problematiche giuridiche, estimatorie ed organizzative afferenti a crediti e ai debiti, ha richiesto l'apposita verifica della corretta quantificazione del fondo contenzioso. In particolare, all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione a rendiconto 2017 risulta appostato un fondo contenzioso di € 545.000,00. Nella relazione dell'Organo di revisione, viene precisato che l'importo è "determinato in via presuntiva, non essendo completata l'attività di ricognizione del rischio da contenzioso in essere secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze". Oltre a questa somma, dal risultato di amministrazione emergono il vincolo di € 3.849.095,71 per un contenzioso relativo a contratti IRS stipulati in esercizi precedenti, nonché un ulteriore vincolo di € 50.000,00 relativo al patrocinio di cause pregresse.

3.2 La Sezione, preliminarmente, rileva la necessità dell'istituzione del Fondo rischi, in quanto l'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 — disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili — prevede, tra l'altro, la costituzione di un

apposito fondo per far fronte ad oneri derivanti da sentenza. Vengono sostanzialmente indicate due ipotesi sulle quali fondare la costituzione di tale fondo:

- quando a seguito di contenzioso l'ente abbia una "significativa probabilità di soccombere";
- quando a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva l'ente sia condannato al "pagamento di spese".

A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che, al punto 9.2, stabilisce che "il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: [...] 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)". In particolare circa il Fondo spese legali va richiamato quanto stabilito nei medesimi Principi Contabili al punto 5.2 lettera h: "In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'Organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9/2016/INPR ha sottolineato a tale proposito "che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria introduce come fondo rischi nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese.

Essendo l'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (ad es., l'esito del giudizio o del ricorso), non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, che dovrà essere accantonato per la copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. In occasione della prima applicazione del principio della contabilità finanziaria l'ente deve aver operato una ricognizione del contenzioso formatosi negli esercizi precedenti. Il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. L'organo di revisione dell'ente deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti. Resta fermo l'obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.

Anche nel caso del "fondo contenzioso" è richiesto, pertanto, un monitoraggio costante della sua formazione e della relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio (cfr. Corte conti, Sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 74/2019/PRSP).

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel). La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del "fondo contenziosi", curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al "fondo rischi" e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero

insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

Più recentemente la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".

La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per "fondo rischi e spese", ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.2, è determinata, tra l'altro, da «accantonamenti per le passività potenziali».

Il concetto di "passività potenziale", in assenza di definizione specifica da parte dei principi contabili medesimi di cui al d.lgs. n. 118/2011, è una nozione che può certamente ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall'OIC 31 (prima OIC n. 19) che costituiscono l'analogo strumento tecnico previsto dalla contabilità economica.

Si tratta, infatti, di un'obbligazione "passiva possibile" la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo.

Per altro verso, l'obbligazione si riferisce a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro; tale stato di incertezza è espresso algebricamente dal c.d. coefficiente di rischio, che deve essere stimato dal soggetto che redige il bilancio in base alle situazioni concrete e quindi motivato. Sulla base di tale valutazione, moltiplicando il coefficiente con l'ammontare della passività potenziale (il cui ammontare emerge come determinato) si determina

l'accantonamento. Nello stesso senso si può citare l'IPSAS n. 19, § 20 e ss.

A conferma della sintonia sul concetto di passività potenziale elaborato dalla perizia professionale (e codificato negli IAS e OIC e IPSAS) e principi contabili applicati (norme giuridiche a tutti gli effetti), si può richiamare la disciplina prevista per l'accantonamento per lo specifico rischio "spese legali", vale a dire per fare fronte agli oneri previsti da «contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva», che poi confluisce nel fondo rischi e spese, come sopra illustrato (All. 4/2, § 5.2., lett. h, del d.lgs. n. 118/2011).

In tali casi, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, ma per cui i principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, l'accantonamento a fondo rischi.

A tal fine diviene necessario accantonare le somme relative ai fini della costituzione del fondo rischi, sia per la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, per l'esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l'ente sia condannato al pagamento di spese.

3.3 A tal proposito, la Sezione sottolinea come la situazione del contenzioso, in essere e/o potenziale, debba essere necessariamente illustrata e analizzata dall'Ente nella relazione allegata ai documenti programmatici, nonché specificamente monitorata dall'Organo di Revisione, che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR.

Ciò in quanto, la finalità è quella di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è altresì quella di preservare gli equilibri di bilancio, che richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

Più in generale, la Sezione vuole qui rammentare che il pericolo sotteso alla inosservanza dei principi del d.lgs. n. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici, è quello di una indebita dilatazione della spesa, in palese conflitto con i precetti contenuti nell'art. 81 della Costituzione, in considerazione del fatto che detti principi contabili costituiscono attuazione del medesimo

parametro costituzionale: né tantomeno la violazione di tali principi posti dichiaratamente a presidio degli equilibri del bilancio può essere relegata a un mero vizio formale dell'esposizione contabile, dal momento che diversamente si autorizza una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte cost., sent. n. 279/2016).

3.4 In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori, l'Ente ha precisato in primo luogo che si è conclusa "la vicenda giudiziale in merito ai contratti derivati. In data 12 maggio 2020, infatti, il Comune è stato messo a conoscenza dai propri legali dell'esito favorevole della sentenza della Corte Suprema di Cassazione - Sezione Unite sul contenzioso 'Swap'. Per detta ragione non sussiste più, nel rendiconto 2019, la necessità di mantenere tale vincolo di bilancio". Come sopra ricordato, il vincolo ammontava nel 2017 ad € 3.849.095,71, ed era stato ulteriormente incrementato nell'esercizio successivo, arrivando a quota € 4.250.000,00.

Inoltre, il Comune di Cattolica ha specificato che "è stata completata la ricognizione analitica di tutto il contenzioso in essere attraverso un'accurata ed approfondita analisi che ha permesso di costruire un report dettagliato di tutto il contenzioso. Di detto report è stata data evidenza anche all'interno di un apposito verbale del collegio dei revisori".

3.5 Ciò premesso, il Collegio prende positivamente atto dell'evoluzione della situazione del contenzioso e della contabilizzazione del fondo contenzioso stesso negli esercizi successivi, e raccomanda una costante attenzione alla corretta quantificazione del fondo riservandosi di monitorare l'evoluzione del fenomeno negli esercizi successivi.

4. Insussistenze residui attivi

4.1 Dall'esame del Questionario e dalle risultanze istruttorie è emersa la presenza di un rilevante importo di residui attivi (€ 1.163.577,38) cancellati dopo tre anni dalla scadenza, a causa del riconoscimento della inesigibilità dei relativi crediti.

Sentito sul punto, l'Ente ha dichiarato preliminarmente che, con il riaccertamento ordinario dei residui del 31 dicembre 2017, "sono stati stralciati dal bilancio 1.163.577,38 euro di residui attivi e sono stati accertati maggiori residui attivi per 53.803,94 euro. La diminuzione complessiva dei residui ammonta quindi ad euro 1.109.773,44".

Per quanto attiene le motivazioni della cancellazione di questi residui attivi, il Comune di Cattolica specifica che "la maggior parte di essi derivano delle poste inerenti le sanzioni al codice della strada (anni 2012 e precedenti) e ruoli TARSU (anni 2012 e precedenti)". Per quanto riguarda la Tarsu, viene precisato che "prima dell'anno 2012 la riscossione del tributo era affidata al Concessionario della Riscossione (fino al 2006), poi all'Agente della riscossione nato dallo scorporo del ramo d'azienda del Concessionario che gestiva le attività di riscossione per gli enti locali. A questi soggetti il Comune affidava tutte le fasi della riscossione, anche la fase bonaria, a cui faceva seguito, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva, con gli strumenti previsti dal DPR 602/1973, prima e successivamente dal DL 203/2005", mentre per quanto riguarda le sanzioni per le violazioni al Codice della strada "valgono le medesime considerazioni già fatte riguardo alla TARSU ad eccezione che per la fase bonaria della riscossione, gestita a cura dell'Ente. Successivamente, in caso di mancato pagamento nei termini ordinari, la pratica veniva passata ai suddetti soggetti per la riscossione coattiva".

Da ultimo, il Comune di Cattolica specifica che "per entrambe le fattispecie considerate i residui sono stati eliminati dal conto del bilancio ma continuano ad esser vigenti nel conto del patrimonio, in quanto le attività di riscossione non vengono abbandonate in seguito alla maturazione del discarico per inesigibilità".

4.2 La Sezione, preliminarmente, rileva la necessità di contrastare il più possibile il fenomeno dell'inesigibilità dei crediti.

Infatti, è noto che se da un lato il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell'ente e configura un'irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, dall'altro è doveroso sottolineare che solo un'accurata e ponderata attività di previsione "a monte" e di accertamento nel corso dell'esercizio (e non solamente alla fine dello stesso) può preservare l'ente locale dall'irregolare "accumulo" di residui attivi che, se di rilevante consistenza e difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente, rendendo maggiormente difficoltoso l'obiettivo del perseguimento di una duratura sana gestione (cfr. Corte conti, Sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 63/2019/PRSP).

Inoltre, atteso il ruolo strategico del FCDE nell'ambito del principio di

competenza finanziaria rafforzata, è essenziale che lo stesso abbia una applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo dello stesso. Nella contabilità armonizzata, infatti, il FCDE serve a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spese, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione.

4.3 In conclusione, la Sezione, nel prendere positivamente atto della posizione del Comune, considerata la rilevanza sostanziale dell'attività di riscossione, si riserva di monitorare la questione in occasione dell'esame dei rendiconti dei periodi finanziari successivi.

5. Errori nella compilazione del Questionario

5.1 Dall'esame del Questionario sono emersi svariati errori in fase di compilazione. In primo luogo, dalla risposta alla domanda preliminare n. 10 risultava in essere nel 2017 un'operazione di *project financing*. Sentito sul punto, il Comune ha dichiarato di aver erroneamente barrato la casella 'Si', ma che in realtà al 31 dicembre 2017 non era in corso alcuna operazione di *project financing*.

In secondo luogo, nella nota istruttoria venivano sollevati dubbi in relazione al sistema informativo, che non consentiva di rilevare i rapporti finanziari economici e patrimoniali con le proprie società partecipate.

In sede di risposta il Comune ha chiarito che "anche in questo caso, come per la risposta al punto 10 precedentemente oggetto di analisi, è stata erroneamente valorizzata la cella 'No'", preannunciando la correzione del questionario.

Ancora, nella richiesta istruttoria venivano chiesti chiarimenti in ordine alle discordanze riscontrate tra i dati inseriti nella tabella al punto 4 di pag. 26 del questionario - che riportavano un ammontare della cassa vincolata pari a zero - e quanto riportato a pag. 8 della relazione dell'Organo di Revisione al rendiconto 2017, dalla quale la cassa vincolata al 31.12.2017 risultava pari a euro 62.693,76. Nella risposta alla nota istruttoria, l'Ente ha dichiarato che "la cassa vincolata ammonta ad euro 62.693,76 come riportato correttamente nella relazione dell'Organo di Revisione", e che avrebbe provveduto a correggere il dato nel questionario in fase di re-invio.

Anche relativamente al FPV, è stata rilevata un'incongruenza tra i valori indicati a pag. 29 del questionario e quelli indicati nella relazione dell'Organo di revisione; sentito sul punto, il Comune ha affermato che "anche in questo caso, la rappresentazione veritiera è quella esposta nella relazione dei revisori, riscontrabile anche dai dati di bilancio", e che avrebbe proceduto conseguentemente a correggere quanto esposto nel questionario sia per il 2016 che per il 2017.

Da ultimo, dal Questionario emergeva la mancata compilazione delle tabelle di pag. 32 e 33, relative allo stato di realizzazione delle entrate tributarie ed extra tributarie, che mostravano tutti i valori a zero.

Anche in riferimento a quest'ultimo errore di compilazione, l'Ente ha dichiarato che si trattava di una mera dimenticanza, e che avrebbe provveduto alla compilazione.

5.2 Si ricorda, che ai sensi dell'art. 240 del Tuel "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che il postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che "[...] I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile".

5.3 Ciò premesso, il Collegio non può quindi che prendere positivamente atto dell'intervento autocorrettivo posto in essere dall'Ente, che ha provveduto nel frattempo al re-invio del Questionario compilato correttamente, raccomandando al contempo una maggiore attenzione nella compilazione fin dall'inizio, per consentire il rispetto dei principi contabili di veridicità, attendibilità, chiarezza e comprensibilità sopra citati.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Cattolica:

- richiama l'Ente alla scrupolosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile;
- richiama l'Organo di revisione sulla necessità di garantire una piena attendibilità dei dati, compromessa nello specifico dall'errata rappresentazione

nel Questionario dei dati contenuti nel rendiconto 2017, funzionale altresì all'esigenza di un interesse diffuso alla conoscenza che, compendiata nella "contabilità di mandato", si declina verticalmente nella relazione cittadini - istituzioni (artt. 1, 23 e 53 Cost.);

- invita l'Organo di revisione a mantenere una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del Tuel, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Cattolica.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 settembre 2020.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Massimo Romano

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di
apposizione della firma del Funzionario preposto

Il funzionario preposto

Rossella Broccoli

(firmato digitalmente)